

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2801

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, CIRO ALFANO, BIONDI, BRICOLO, DI LUCA, FILIPPO DRAGO, FALICA, FONTANA, GALVAGNO, TARANTINO, TUCCI**

Istituzione di una indennità di alloggio per il personale militare

*Presentata il 29 maggio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge dispone l'istituzione di una indennità di alloggio per il personale militare. In particolare, destinatario di tale indennità dovrebbe essere il personale con carico di famiglia trasferito d'autorità ovvero in prima assegnazione che:

a) non può beneficiare, pur avendola formalmente richiesta, dell'assegnazione di un alloggio di servizio della categoria e delle dimensioni spettanti in relazione rispettivamente all'incarico rivestito (alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza — ASIR-ASI, o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie — AST) ed alla consistenza del nucleo familiare, per indisponibilità di detti alloggi;

b) nella sede di servizio, ovvero in un contesto territoriale che consenta un agevole pendolarismo giornaliero, non possiede, nell'ambito del nucleo familiare, un alloggio di proprietà ovvero non sia tito-

lare, con riferimento ad un'unità immobiliare ad uso abitativo, di diritti reali di godimento.

La misura dell'indennità di cui propone l'istituzione non può essere univoca per tutto il territorio nazionale, in considerazione del fatto che nelle diverse realtà locali il costo del « bene » casa è strettamente differenziato. Per quanto esposto, si ritiene che ai destinatari dell'istituenda « indennità » la medesima debba essere corrisposta in termini di differenza tra l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la locazione dell'immobile sul libero mercato, quale risulta dal contratto di locazione registrato ovvero da fattura quietanzata, e quello relativo al canone che i medesimi avrebbero dovuto corrispondere per l'alloggio di servizio loro teoricamente spettante in relazione ai requisiti posseduti, fino alla concorrenza di un importo limite mensile, pari a euro 550 per i destinatari degli alloggi AST e a euro

750 per quelli degli alloggi ASIR-ASI. In relazione a quanto esposto, atteso che rimangono comunque a carico degli interessati sia l'importo del potenziale canone dell'alloggio di servizio che la quota eventualmente eccedente l'importo limite mensile dianzi precisato, si ritiene che la corresponsione del citato rimborso non debba comportare la riduzione percentuale (20 per cento) dell'indennità di cui alla legge n. 86 del 2001 (prima disciplinata dalla legge n. 100 del 1987), un alloggio gratuito da parte dell'Amministrazione della difesa.

Ai fini dell'attribuzione e della determinazione della misura del rimborso il personale volontario in servizio permanente, che attualmente nelle more della revisione della normativa relativa agli alloggi di servizio non è destinatario dell'assegnazione dei medesimi, viene assimilato ai sergenti.

È stato previsto che gli importi corrisposti a titolo di « indennità di alloggio », avendo natura di rimborso, non concorrono a formare reddito imponibile e, correlativamente, non sono computabili ai fini previdenziali.

La possibilità di beneficiare dei citati rimborsi è preclusa per coloro i quali

sono titolari del diritto di proprietà, ovvero di diritti reali di godimento, di un'unità immobiliare ad uso abitativo nella sede di servizio ovvero all'interno di un'area distante fino a 30 chilometri rispetto alla stessa, anche se nell'ambito del nucleo familiare, eventualmente anche di fatto.

Si evidenzia che si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità non debba essere condizionato da un termine temporale. Infatti, in analogia a quanto avviene attualmente nella gestione degli alloggi ASI, la cui assegnazione « *cum titulo* » è subordinata al possesso del solo requisito rappresentato dal ricoprire un determinato incarico, alla stessa stregua l'indennità dovrebbe essere corrisposta fino a che non sia intervenuto un successivo provvedimento d'impiego, ovvero fino alla cessazione o alla modifica dei requisiti soggettivi o familiari che consentono l'attribuzione della medesima indennità.

Infine è stato previsto che le spese per il trasloco dei mobili e delle masserizie tra un alloggio di servizio ed un'unità immobiliare ad uso abitativo per la quale sono corrisposti i rimborsi siano a carico dell'Amministrazione della difesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Rimborsi di spese).*

1. Al personale militare con carico di famiglia, trasferito d'autorità o in prima assegnazione, cui non possa essere assegnato, per indisponibilità, un alloggio di servizio della categoria e delle dimensioni spettanti in relazione all'incarico rivestito o alla consistenza del nucleo familiare, compete il rimborso delle maggiori spese sostenute quale risulta dal formale contratto di locazione ovvero da fattura quietanzata, per la locazione sul libero mercato di un'unità immobiliare avente le medesime caratteristiche dell'alloggio di servizio cui avrebbe diritto in base ai requisiti posseduti.

## ART. 2.

*(Modalità di determinazione della misura dei rimborsi).*

1. I rimborsi di cui all'articolo 1 sono corrisposti fino alla concorrenza di euro 550 mensili per i potenziali assegnatari degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari — AST, e di euro 750 mensili per i potenziali assegnatari degli alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza — ASIR-ASI.

2. I limiti di importo di cui al comma 1 sono oggetto, con cadenza biennale, a periodica rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinato dall'Istituto nazionale di statistica in relazione al periodo di riferimento.

## ART. 3.

*(Disposizioni relative al personale volontario in servizio permanente).*

1. Ai fini della quantificazione e dell'attribuzione dei rimborsi di cui agli articoli 1 e 2, il personale volontario in servizio permanente, nelle more dell'aggiornamento della vigente disciplina in materia di alloggi di servizio, è considerato destinatario in conformità a quanto disposto per i sergenti.

## ART. 4.

*(Regime fiscale e previdenziale).*

1. Gli importi corrisposti ai sensi della presente legge, in quanto aventi natura di rimborso, non concorrono a formare reddito imponibile e non sono computabili ai fini previdenziali.

## ART. 5.

*(Esclusione).*

1. Sono esclusi dal diritto ad ottenere i rimborsi di cui alla presente legge i militari che nella sede di servizio, ovvero in un'area territoriale ad essa limitrofa, determinata sulla base alla distanza massima di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, siano titolari del diritto di proprietà, ovvero di un diritto reale di godimento, relativo ad una o più unità immobiliari ad uso abitativo, ancorché non disponibili perché concesse in locazione, comodato gratuito ovvero per qualsiasi altra motivazione. Tale esclusione è altresì operante anche nell'ipotesi in cui titolare del citato diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di godimento, sia un familiare convivente, anche qualora si tratti di famiglia di fatto.

## ART. 6.

*(Diritto ai rimborsi).*

1. Il diritto ai rimborsi di cui alla presente legge è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti richiesti.

## ART. 7.

*(Spese di trasferimento).*

1. Le spese connesse al trasferimento di mobili e di masserizie da un'unità immobiliare ad uso abitativo, locata sul libero mercato e per la quale sono stati corrisposti i rimborsi di cui alla presente legge, ad un alloggio di servizio, successivamente resosi disponibile e concesso in locazione, sono a carico del Ministero della difesa.

## ART. 8.

*(Abrogazione).*

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è abrogato, fatti salvi i procedimenti relativi ai rimborsi richiesti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, della legge n. 86 del 2001, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

*(Attribuzione dei rimborsi).*

1. I rimborsi di cui alla presente legge possono essere attribuiti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2003 a tutto il personale trasferito d'autorità nell'attuale sede di servizio ovvero in prima assegnazione, in possesso dei requisiti e non compreso tra i soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 5, indipendentemente dalla data in cui è stato disposto e materialmente effettuato il relativo provvedimento d'impiego.





€ 0,26



\*14PDL0031000\*